STATUTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO

Statuto Azienda Speciale Consortile dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno

INDICE

| TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE | |
|--|-----|
| Art. 1 Costituzione, denominazione e sede | 2 |
| Art. 2 Natura Giuridica | 2 |
| Art. 3 Scopo, finalità e principi | 2 |
| Art. 4 Gestione dei Servizi e delle attività | 3 |
| Art.5 Durata | 4 |
| Art. 6 Modalità di partecipazione | 4 |
| Art. 7 Capitale di dotazione dell'Azienda | |
| Art. 8 Recesso | |
| TITOLO II GLI ORGANI | 4 |
| Art. 9 Gli organi | |
| Art. 10 L'Assemblea consortile | |
| Art. 11 Durata dell'Assemblea consortile | 5 |
| Art. 12 Attribuzioni dell'Assemblea consortile | 5 |
| Art. 13 Adunanze dell'Assemblea consortile | 6 |
| Art. 14 Regolamento di funzionamento dell'Assemblea consortile | 6 |
| Art. 15 Validità delle sedute dell'Assemblea consortile | |
| Art. 16 Validità delle deliberazioni | 6 |
| Art. 17 Maggioranze qualificate | 7 |
| Art. 18 II Presidente dell'Assemblea | |
| Art. 19 Rimborsi ai componenti l'Assemblea | |
| Art. 20 Incompatibilità dei componenti l'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione | |
| Art. 21 II Consiglio di amministrazione | 8 |
| Art. 22 Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione | 9 |
| Art. 23 Divieto di partecipazione alle sedute | 9 |
| Art. 24 Competenze del Consiglio di amministrazione | 9 |
| Art. 25 Convocazione | |
| Art. 26 II Presidente del Consiglio di Amministrazione | .10 |
| Art. 27 Indennità e rimborsi spese | .10 |
| Art. 28 Sostituzione del Consiglio di amministrazione | .11 |
| Art. 29 II Direttore | |
| Art. 30 Attribuzioni del Direttore | .11 |
| Art. 31 II Revisore dei conti | |
| TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI | .12 |
| Art. 32 Principi | .12 |
| Art. 33 II Regolamento di organizzazione | 12 |
| Art. 34 Responsabili degli uffici e dei servizi | |
| Art. 35 Personale | 13 |
| TITOLO IV PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI | 13 |
| Art. 36 Contabilità e bilancio | 13 |
| Art. 37 Finanza | 13 |
| Art. 38 Patrimonio | 13 |
| Art. 39 Disciplina generale dei contratti | 13 |
| Art. 40 Gare, trattativa privata e spese in economia | 13 |
| Art. 41 Spese in economia | |
| Art. 42 Sistema informativo contabile, avanzi e disavanzi di gestione | |
| Art. 43 Piano programma | |
| Art. 44 Controllo di gestione | |
| Art. 45 Servizio di tesoreria | 15 |
| TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI | |
| Art. 46 Modifiche statutarie | |
| Art. 47 Controversie | |
| | 15 |

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1. Ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro, Valsamoggia è costituita l'Azienda Speciale di tipo Consortile "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" (di seguito definita Azienda), che si identifica con un logo approvato dall'Assemblea consortile.
- 2. I Comuni elencati al comma 1 sono gli enti consorziati dell'Azienda.
- 3. La sede legale dell'Azienda consortile è fissata nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno, all'indirizzo risultante all'atto di iscrizione nel Registro delle Imprese. Le attività si svolgono presso la sede legale dell'Azienda e presso le sedi operative dislocate nel territorio degli enti consorziati.
- 4. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Azienda consortile coincidono con i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Zola Predosa, Valsamoggia.
- 5. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.
- 6. Gli enti consorziati di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'Azienda Consortile da ciascuno;
- c) i beni patrimoniali concessi in uso da ciascuno;
- d) i rapporti finanziari fra Azienda ed enti consorziati ed eventuali criteri di assunzione delle perdite di gestione dell'Azienda Consortile, qualora esse non siano coperte con appositi piani di rientro;
- e) quant'altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra gli enti consorziati, ivi compresa la possibilità di revoca dei servizi, e non sia definito nel presente Statuto.
- 7. L'ammissione di nuovi Enti pubblici è deliberata dall'Assemblea e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione e la modifica del presente Statuto.

Art. 2

Natura Giuridica

1. L'Azienda Consortile è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, e non ha fini di lucro.

Art. 3

Scopo, finalità e principi

- 1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e socioeducative e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati.
- 2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati, e sono orientati, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare: minori-famiglie; disabili; anziani; adulti in difficoltà. Sono erogati, altresì, a favore di persone occasionalmente dimoranti nel territorio distrettuale, limitatamente agli interventi non differibili ed urgenti.
- 3. L'elenco di cui al comma 2 è indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tenere conto del mutare delle condizioni di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono, inoltre, essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico e sociale.
- 4. L'Azienda consortile ispira ed orienta la propria attività nel rispetto della normativa in materia e degli indirizzi contenuti nei Piani di Zona per la Salute ed il Benessere sociale, perseguendo le seguenti finalità:
- a) il rispetto della dignità della persona:
- b) una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni dei bisogni di ogni singolo utente ed ai cambiamenti che si possono manifestare durante la presa in carico;

- c) una elevata reattività, intesa come tempestività di risposte alle dinamiche delle condizioni degli utenti:
- d) una forte continuità degli operatori, sul piano del contenuto degli interventi e, in particolare, delle relazioni con gli utenti, per garantire una condizione di agio e di sicurezza, fondamentale rispetto al loro benessere;
- e) una specializzazione professionale, per una migliore qualità dei servizi;
- f) una intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l'utente, per recuperare, sul piano del raccordo interdisciplinare, unitarietà dell'intervento.
- 5. L'Azienda Consortile raggiunge i propri obiettivi di gestione:
- a) privilegiando e promuovendo l'orientamento delle proprie azioni e dei propri operatori al servizio della comunità di riferimento e alla collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche coinvolte per configurare le rispettive finalità quali risorsa al servizio dei cittadini del Distretto;
- b) definendo piani, programmi e progetti di lavoro relativi a tutte le aree professionali chiamate ad intervenire nella gestione dei servizi affidati;
- c) applicando strumenti e metodologie che consentano di documentare l'evoluzione del bisogno di ogni singolo e di tutta la comunità che usufruisce dei servizi affidati, al fine di progettare interventi di risposta ai nuovi bisogni;
- d) aggregando gli apporti delle diverse aree professionali attraverso l'adozione di strutture e modalità organizzative a tale fine progettate, per soddisfare con flessibilità e tempestività i bisogni degli utenti e raggiungere i livelli qualitativi previsti;
- e) organizzando la presenza delle diverse aree professionali con il fine di soddisfare la continuità dell'azione nei confronti degli utenti e dei loro bisogni;
- f) curando le modalità con cui si svolge il rapporto con i parenti degli utenti, favorendo l'instaurarsi di relazioni basate sulla piena fiducia;
- g) verificando le necessità di sviluppo ed adeguamento delle diverse aree professionali previste, coordinando fra loro le attività di formazione e l'aggiornamento continuo e permanente delle professionalità:
- h) individuando i punti di riferimento aziendali preposti ad attuare le azioni correttive suggerite o richieste dai Comuni o dagli organismi/istituzioni a cui partecipano anche rappresentanti degli utenti, preposti al controllo dei livelli di qualità della gestione sviluppata dall'Azienda. Attuando gli adeguamenti che si ritenessero necessari per fronteggiare nuove esigenze di servizio;
- i) promuovendo il coinvolgimento di soggetti del terzo settore, quali risorse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali di servizio e di assistenza che l'Azienda si prefigge, attraverso regole e convenzioni concordate con l'Azienda stessa;
- j) garantendo il corretto e puntuale funzionamento del sistema contabile e del sistema di rilevazione e rendicontazione dei costi, con il fine di garantire la corretta gestione del sistema economico, finanziario e fiscale dell'Azienda;
- k) favorendo l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali.
- 6. Al fine di promuovere il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione di soggetti terzi e dei cittadini e delle loro forme associate nel raggiungimento delle proprie finalità di servizio, l'Azienda consortile promuove la costituzione di organismi di partecipazione che favoriscono la solidarietà dei cittadini e le attività di volontariato locale (che cooperano nell'erogazione dei servizi e rappresentano gli interessi degli utenti) con la finalità di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi. L'Assemblea istituirà gli organismi e le forme di partecipazione ritenute necessarie, definendone la composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento.

Gestione dei Servizi e delle attività

- 1. Le modalità di erogazione dei servizi conferiti all'Azienda Consortile dagli enti pubblici consorziati è regolata da appositi contratti di servizio (tra l'Azienda e ciascun ente consorziato).
- 2. L'Azienda consortile esercita la gestione dei servizi in forma diretta, per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi e prestazioni, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative, o ancora attraverso la concessione di servizi a soggetti terzi.

- 3. Nella gestione dei servizi, l'Azienda può instaurare, in via sussidiaria e non suppletiva, rapporti con il volontariato locale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
- 4. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali, ai sensi delle vigenti norme.
- 5. L'Azienda richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, se ed in quanto tenuta a norma di legge.

Durata

- 1. L'azienda ha durata sino al 31.12.2030.
- 2. L'estinzione dell'Azienda Consortile è disposta con deliberazione dell'Assemblea adottata all'unanimità dei soci, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
- 3. E' facoltà degli enti consorziati prorogarne la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi entro i 6 mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.
- 4. Con il provvedimento di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Art. 6

Modalità di partecipazione

- 1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare: al sistema, rappresentanza e controllo democratico; all'azione operativa, flessibilità e dinamismo.
- 2. Vengono disciplinate nella convenzione tra gli enti consorziati le modalità per il calcolo delle quote di rappresentanza di ciascuno, avendo a riferimento i seguenti criteri: popolazione residente in ciascun Comune; servizi affidati in gestione, riconducibili a ciascun Ente; patrimonio concesso in uso, correlato all'esercizio dei servizi affidati.
- 3. Vengono parimenti determinati nella convenzione i rapporti finanziari fra Azienda ed enti consorziati relativamente ai costi gestionali dei servizi.

Art. 7

Capitale di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione gli enti consorziati provvedono al conferimento delle quote di capitale di dotazione di loro competenza, stabilite per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 31.12.2008 e per il restante 50% in parti uguali, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00.

Art. 8

Recesso

- 1. E' consentito il recesso degli enti consorziati, con le forme e secondo le modalità che vengono disciplinate nella convenzione tra gli enti consorziati.
- 2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'ente nell'Azienda.

TITOLO II

GLI ORGANI

Art. 9

Gli organi

- 1. Gli organi dell'Azienda si articolano in tre distinte tipologie:
- 1. organi di indirizzo e controllo
- 2. organi di gestione
- 3. organi di revisione economico-finanziaria.
- 2. Gli organi di indirizzo e controllo sono:
- a) L'Assemblea consortile
- b) Il Consiglio di amministrazione
- c) Il Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 3. L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.
- 4. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.

Art. 10

L'Assemblea consortile

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli enti consorziati.

- 2. Compongono l'Assemblea i Sindaci di ciascuno degli enti consorziati o Assessori delegati con competenza nelle materie inerenti le finalità statutarie.
- 3. La delega di cui al comma 2 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; può essere revocata in qualsiasi momento.
- 4. La surroga di un soggetto cui è stata revocata la delega deve essere immediata, al fine di garantire continuità rappresentativa dell'ente consorziato.
- 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco di uno degli enti consorziati, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.
- 6. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede legale dell'Azienda.
- 7. I membri dell'Assemblea consortile sono domiciliati per la carica, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Durata dell'Assemblea consortile

1. L'Assemblea è un organismo permanente dell'Azienda consortile, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali dei suoi componenti, ma sottoposto a variazioni nella sua compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco degli Enti pubblici territoriali consorziati.

Art. 12

Attribuzioni dell'Assemblea consortile

- 1. L'Assemblea consortile rappresenta unitariamente gli enti consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze relativamente ai seguenti atti:
- a) nomina nel proprio ambito, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente:
- b) nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) ratifica la nomina operata dal Consiglio di Amministrazione del Direttore dell'Azienda;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, anche in riferimento ad accordi interistituzionali;
- g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- h) approva gli atti fondamentali di cui al comma 6, art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il conto consuntivo; il bilancio di esercizio;
- i) delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
- a. modifiche allo Statuto dell'Azienda;
- b. richieste di ammissione di altri enti all'Azienda;
- c. accoglimento di servizi o capitali;
- d. scioglimento dell'Azienda;
- e. modifiche alla convenzione tra gli enti consorziati;
- f. bilancio sociale;
- g. adesione al Piano di Zona per la salute ed il Benessere sociale, che definisce gli indirizzi per la gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del Distretto, cui l'Azienda deve conformare il proprio operato;
- h. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- i. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- j. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione;
- k. acquisti ed alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute;
- I. criteri per la ripartizione dei costi di manutenzione straordinaria e degli investimenti del patrimonio in uso.
- 2. Gli atti, di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda Consortile.

3. L'Assemblea convoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore per acquisire periodicamente informazioni utili a verificare l'andamento della gestione e la qualità dei servizi e ogniqualvolta ritenga necessario accertare il fondamento di eventuali reclami degli utenti dei servizi o di loro rappresentanti.

Art. 13

Adunanze dell'Assemblea consortile

- 1. L'Assemblea consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
- 2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

- 3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché del Revisore del Conti, e per la ratifica della nomina del Direttore..
- 4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
- 5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
- 6. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
- 7. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

Art. 14

Regolamento di funzionamento dell'Assemblea consortile

- 1. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata il proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dal presente Statuto.
- 2. In esso è disciplinata la propria attività funzionale ed organizzativa, ivi comprese le modalità di convocazione, comunque orientate ad agevolare la tempestiva informazione e quindi la massima partecipazione.

Art. 15

Validità delle sedute dell'Assemblea consortile

- 1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il <u>60%</u> della totalità delle quote dell'Azienda consortile, purché siano anche presenti componenti in rappresentanza di <u>tre</u> degli Enti consorziati.
- 2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti in rappresentanza di almeno il 50% della totalità delle quote dell'Azienda consortile, purché siano anche presenti componenti in rappresentanza di almeno tre Enti consorziati.
- 3. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, sulla base di quanto previsto nel presente Statuto e nella convenzione tra gli enti consorziati.
- 4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 16

Validità delle deliberazioni

- 1. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto commisurato alla quota rappresentata, fissata dalla convenzione tra gli enti consorziati.
- 2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti favorevoli superiore al 50% della totalità delle quote dell'Azienda consortile, così come definite nella convenzione tra gli enti

consorziati, se questi sono espressi da almeno 3 enti consorziati, fatti salvi i casi per i quali sono richieste maggioranze qualificate, come indicato nel successivo articolo.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 17

Maggioranze qualificate

- 1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole corrispondente ad una percentuale di almeno il 60% della totalità delle quote dell'Azienda consortile e di almeno tre degli Enti pubblici territoriali soci:
- a) Nomina del Presidente dell'Assemblea consortile e del Vice Presidente:
- b) Revoca del Presidente dell'Assemblea consortile;
- c) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) Revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione;
- e) Nuove ammissioni di enti all'Azienda;
- f) Accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- g) Modifiche statutarie;
- h) Scioglimento dell'Assemblea;
- i) Determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
- j) Approvazione di: Piano programma (comprensivo del piano investimenti), bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; conto consuntivo; bilancio di esercizio;
- k) Contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- I) Proprio regolamento di funzionamento.
- 2. Qualora il quorum, previsto al precedente comma 1, non sia raggiunto alla prima votazione, l'argomento viene sospeso e riposto all'ordine del giorno di una successiva assemblea da convocare entro quindici giorni di calendario dalla data della votazione infruttuosa. Qualora in quest'ultima seconda Assemblea, lo stesso argomento non dovesse raggiungere alla prima votazione il quorum indicato al precedente comma 1, si procederà a deliberare secondo il quorum ordinario previsto dall'art.16 del presente Statuto, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti i punti g) ed h) del precedente comma 1, la cui approvazione, in questa seduta, richiede il voto favorevole nella percentuale e secondo la rappresentanza indicata al comma 1.
- 3. Per la validità delle assemblee deliberanti sugli oggetti di cui al precedente comma 1, è sempre necessaria la presenza prevista per la prima convocazione al comma 1 dell'art. 15.
- 4. E' necessaria l'unanimità degli enti consorziati per deliberare sull'estinzione dell'Azienda consortile, di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Art. 18

Il Presidente dell'Assemblea

- 1. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
- e) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal componente dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
- 4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 19

Rimborsi ai componenti l'Assemblea

1. Ai componenti l'Assemblea non spettano rimborsi di nessuna natura per l'espletamento della carica.

Art. 20

Incompatibilità dei componenti l'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione

- 1. Non possono essere nominati componenti dell'Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs 267/2000 in merito a incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità:
- a) i dipendenti degli enti consorziati con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'Azienda:
- b) i componenti dell'Ufficio di Piano distrettuale;
- c) il Direttore ed i dipendenti dell'Azienda, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con l'Azienda:
- d) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti l'Assemblea;
- e) il Direttore Generale ed i Dirigenti dell'AUSL dell'ambito territoriale di appartenenza:
- f) i componenti delle commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento sui servizi dell'Azienda;
- g) i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, aziende e società con le quali l'Azienda abbia rapporti economici o che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda;
- h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli enti pubblici consorziati che operano nel medesimo settore di attività dell'Azienda;
- i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento di enti a cui partecipa l'Azienda;
- j) coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi dell'Azienda;
- k) colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
- I) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'Azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito:
- 2. Non possono essere nominati, inoltre, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda:
- a) I componenti dell'Assemblea;
- b) I componenti degli organi degli enti consorziati;
- c) chi, avendo ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi:
- 3. Non possono essere nominati, inoltre, componenti dell'Assemblea:
- a) I componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- c) Non può ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione chi già ricopre un medesimo incarico in altra Azienda cortile o Azienda per i Servizi alla Persona (come prevista dalla L.R. 2/2003) della Regione Emilia-Romagna.
- 4. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti il Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile.

Il Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Azienda e si riunisce di norma nella sede legale della stessa.
- 2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.
- 3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta.
- 4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun consigliere, conservato agli atti dell'Azienda.

- 5. La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è fatta dall'Assemblea con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
- 6. La nomina del Consiglio d'amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
- a) Il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature, presenta una rosa di candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
- b) la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda, rispettandone gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo:
- c) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura indicata dall'art. 17;
- d) Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo ambito un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

- 1. Le dimissioni, l'accertamento dell'incompatibilità alla carica, la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, del Presidente o dei Consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
- 2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
- 4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
- 5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
- 6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
- 7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 8. I consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
- 10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 23

Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 24

Competenze del Consiglio di amministrazione

- 1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

- 3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5. Il Consiglio d'Amministrazione:
- a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
- c) sottopone all'Assemblea le proposte di Piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione,
- di bilancio annuale economico preventivo e di bilancio consuntivo;
- d) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
- 6. Competono inoltre al CDA:
- a) la nomina del Vicepresidente;
- b) la nomina del Direttore, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea consortile;
- c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- d) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile:
- e) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- f) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- g) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- h) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
- i) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 26

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2. Spetta inoltre al Presidente:
- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il Consiglio d'Amministrazione e presiederne le sedute;
- c. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia di competenza del Consiglio di amministrazione, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione;
- d. dare impulso affinché vengano attuate le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- e. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- g. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27

Indennità e rimborsi spese

- 1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, previamente determinate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio economico di previsione, un'indennità di carica onnicomprensiva deliberata dall'Assemblea entro i seguenti limiti massimi;
- a. Presidente: 50% dell'indennità di carica spettante al Sindaco del Comune più popoloso aderente all'Azienda:
- b. Consiglieri: 40% dell'indennità di carica del Presidente.

- 2. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
- 3. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Sostituzione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 29

II Direttore

- 1. Il Direttore dell'Azienda è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal medesimo.
- 2. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti consorziati. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
- 3. L'incarico di direttore è conferito a seguito di selezione pubblica, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione ed esperienze di direzione maturate in enti pubblici o privati di almeno 5 anni.
- 4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea consortile.
- 5. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto nazionale dei dirigenti Enti locali.

Art. 30

Attribuzioni del Direttore

- 1. Il Direttore adotta gli atti necessari all'espletamento del mandato, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
- 2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali anche a rilevanza esterna che, dalla legge, dallo Statuto, dalla convenzione o dai regolamenti non sono espressamente riservate ad altri soggetti.
- 3. Tra le attribuzioni, il Direttore:
- a) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- b) Formula le proposte all'Assemblea in ordine a regolamenti;
- c) Predispone gli atti fondamentali dell'Azienda per la presentazione agli organi competenti, ai fini delle successive deliberazioni/adozioni;
- d) Partecipa alle riunioni degli organi collegiali e ne cura la redazione dei verbali, anche tramite figura delegata;
- e) Cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- f) Affida attività e/o servizi mediante convenzione o altro strumento giuridico di natura contrattuale;
- g) Conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- h) Stipula accordi, convenzioni o atti di intesa con le istituzioni del servizio sanitario nazionale e/o altri enti pubblici, nell'ambito degli indirizzi dell'Azienda, definiti anche nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale:
- i) Accetta lasciti o donazioni di beni mobili per conto dell'Azienda:
- j) Approva i progetti ed i programma esecutivi;
- k) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
- I) Ha la direzione degli uffici e dei servizi;
- m) Adotta i provvedimenti di assegnazione degli incarichi di lavoro e di miglioramento dell'efficacia e della produttività dell'apparato;
- n) Adotta tutti i provvedimenti inerenti il personale;
- o) Adotta tutti i provvedimenti inerenti il processo della spesa non attribuiti ad altri organi;

- p) Presiede le commissioni di gara e stipula i contratti; il rogito dei contratti può essere affidato ai segretari comunali degli enti consorziati;
- q) Adotta gli atti di disposizione relativi al patrimonio dell'Azienda;
- r) Cura la gestione dei rapporti e delle trattative con le organizzazioni sindacali;
- s) Rappresenta l'Azienda nei rapporti con l'Ufficio di Piano distrettuale;
- t) Redige la relazione semestrale dei risultati e può partecipare come esperto della gestione dell'Azienda, se richiesto, alle attività istituzionali degli enti consorziati;
- u) Decide e dispone, in casi di indifferibile urgenza, su qualunque materia di natura gestionale, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore dei conti

- 1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea consortile tra gli iscritti (e non sospesi) all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
- 2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico- finanziaria dell'Azienda Consortile e svolge ogni altra funzione prevista dalla Legge.
- 3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede.
- 4. Al componente l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea, nel limite massimo di un quarto di quello del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune più popoloso aderente all'Azienda.
- 5. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta, e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma successivo.
- 6. Valgono per il Revisore le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000, intendendosi per amministratori i componenti dell'Assemblea consortile e loro delegati ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 32

Principi

- 1. L'attività amministrativa dell'Azienda è improntata al rispetto di criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
- 2. L'Azienda riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine:
- a. Promuove la formazione degli operatori come strumento di qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b. Favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Art. 33

Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 34

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile. Il Direttore può, sotto la

sua responsabilità, delegare ad uno o più responsabili dei servizi alcune delle proprie funzioni nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'Azienda Consortile.

Art. 35

Personale

- 1. Il personale già dipendente degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda Consortile conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
- 2. Al personale assunto dall'Azienda Consortile si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
- 3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 33, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 36

Contabilità e bilancio

- 1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali e dal codice civile.
- 2. I documenti contabili fondamentali sono:
- a. Il Piano programma
- b. Il bilancio preventivo, triennale ed annuale
- c. Il conto consuntivo
- d. Il bilancio di esercizio.
- e. Tali documenti e gli allegati previsti dalla Legge sono approvati dall'Assemblea, e sono trasmessi ad ogni singolo ente consorziato in quanto atti fondamentali.

Art. 37

Finanza

- 1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
- a. Conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
- b. Quote di partecipazione degli enti consorziati, assumenti la forma di trasferimenti di bilancio per il finanziamento delle attività istituzionali attribuite all'Azienda;
- c. Contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o da enti o soggetti privati;
- d. Contributi a specifica destinazione;
- e. Proventi derivanti da tariffe, per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f. Prestiti o accensioni di mutui.

Art. 38

Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Azienda Consortile è costituito dai conferimenti in uso di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti consorziati, ovvero dalle acquisizioni successive, anche per effetto di donazioni.
- 2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.

Art. 39

Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla Legge, tenuto conto degli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

Art. 40

Gare, trattativa privata e spese in economia

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti da evidenza pubblica.

2. Nei casi e secondo le modalità previste dagli indirizzi del Consiglio di amministrazione, l'Azienda può ricorrere alla trattativa privata diretta ed alle spese in economia, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 41

Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità ed i relativi margini di autonomia del Direttore in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 42

Sistema informativo contabile, avanzi e disavanzi di gestione

- 1. L'Azienda Consortile adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative riguardanti gli enti non commerciali, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione di un apposito regolamento.
- 2. In particolare il sistema informativo contabile dell'Azienda Consortile è costituito da:
- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.
- 3. Gli avanzi di gestione devono essere utilizzati unicamente per sviluppare le attività ed i servizi previsti dal presente Statuto, per ridurre i costi delle prestazioni, per conservare il patrimonio o per alimentare o incrementare la dotazione di fondi a rischio o, se istituito, di solidarietà.
- 4. Le eventuali perdite di gestione debbono essere ripianate prioritariamente con fondi propri dell'Azienda; in ultima istanza, quando non dipendenti da una gestione inefficace ed inefficiente, il riparto tra gli enti consorziati delle perdite suddette verrà stabilito dall'Assemblea consortile.

Art. 43

Piano programma

- 1. Il Piano Programma, adottato dall'Assemblea deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio:
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) eventuale piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Art. 44

Controllo di gestione

- 1. L'azienda utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-risultati.
- 2. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interne, e cioè:
- a. Controllo finanziario, per verificare la persistenza dell'equilibrio di bilancio;
- b. Controllo economico, per verificare la rispondenza, in termini di costi/ricavi, della gestione riferita ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;
- c. Controllo di produttività, per verificare periodicamente l'impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'azienda;
- 3. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzati per conseguire i risultati prefissati.
- 4. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale assegnato.

5. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio di esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari.

Art. 45

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda Consortile si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato e regolato da una apposita convenzione o contratto, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

TITOLO VI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 46

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono votate dall'Assemblea con le modalità indicate nel Titolo II.

Art. 47

Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto viene rimessa al Foro territorialmente competente.

Art. 48

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle normative vigenti e alle vigenti disposizioni in materia di Aziende pubbliche consortili.